

COMUNE DI VILLAR PEROSA

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA" E LA LORO FRUIZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI AI SENSI DELLA L.R. 32/82

(COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 29.07.2016, N. 16)

APPROVVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°... DEL... 2019

SOMMARIO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA".....	1
ART. 3 – DISCIPLINA DELL'ACCESSO.....	2
ART. 4 – SOGGETTI IN DEROGA	3
ART. 5 - SEGNALETICA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO.....	3
ART. 6 – VIGILANZA	4
ART. 7 – SANZIONI.....	4
ART. 8 – DURATA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEI PERCORSI ...	4
ART. 9 – GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE ZONE AUTORIZZATE.....	4
ART. 10 – SVOLGIMENTO DI GARE E MANIFESTAZIONI.....	4
ART. 11 – NORME DI RINVIO.....	5

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Villar Perosa redige il Regolamento dei Percorsi fuoristrada autorizzati per scopi turistico-sportivi, nell'ottica di salvaguardare l'ambiente rurale e montano, favorire una corretta fruizione ricreativa del territorio e disciplinarne l'uso in conformità alle disposizioni in materia, e nello specifico, alla L.R. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", così come modificata dalla L.R. n. 16/2016.

I percorsi individuati all'articolo 2 del presente regolamento hanno destinazione tassativamente non competitiva, per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo, rappresenta una condotta sanzionabile.

L'individuazione dei percorsi fuoristrada, oggetto del presente regolamento, è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità ad insindacabile giudizio dell'Ente (frane, smottamenti, ecc..).

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA"

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della L.R. 32/1982, così come modificata dalla L.R. n. 16/2016, si individuano i tracciati in cui praticare il percorso fuoristrada ad uso turistico e sportivo non competitivo, i quali possono essere: aree di proprietà pubblica o aree private del Comune di

Villar Perosa, sentieri, mulattiere, piste agro-silvo-pastorali, ex strade militari o altri itinerari intesi come tracciati già esistenti sul territorio, in cui sia possibile il transito e che intrecciano strade sterrate e asfaltate distribuite sul territorio.

Essi sono anche frequentati da pedoni, biciclette, appassionati di sport equestri e mezzi agricoli.

I percorsi fuoristrada sono destinati all'utilizzo con mezzi motorizzati adatti a questa specifica disciplina, vale a dire motocicli e quad.

Il percorso viene adeguatamente segnalato sia con segnaletica di indicazione distribuita lungo il tracciato, sia con pannelli illustrativi del percorso nel suo complesso, collocati nei punti di accesso principali e in luoghi strategici sotto il profilo della visibilità e dell'informazione al potenziale utente e riportanti:

- la cartografia con ubicazione e sviluppo territoriale del percorso individuato;
- i dati essenziali del regolamento di utilizzo (periodi e orari di accesso, delibera di approvazione);
- alcuni altri dati del percorso (lunghezza, quota, ecc...), al fine di consentire la non fuoriuscita dal percorso autorizzato e per consigliarne il mezzo più adeguato.

Per motivi assicurativi è consigliata la tessera/licenza FMI valida per l'anno in corso.

ART. 3 - DISCIPLINA DELL'ACCESSO

Chi pratica tali percorsi su mezzi motorizzati, deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- uso di mezzi motorizzati adatti alle condizioni di difficoltà e caratteristiche del percorso stesso, che rispettino i limiti di emissione acustica e che siano regolarmente immatricolati, targati e assicurati, così come previsto dalla L. 24/12/1969 n.990 "Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti", poiché l'Amministrazione Comunale non stipula idonea assicurazione per responsabilità civile a copertura di eventuali danni occorsi agli utenti nel transitare sul percorso individuato;
- uso di casco omologato sui percorsi autorizzati per i motociclisti ed anche nelle aree di allenamento;
- i percorsi autorizzati sono a doppio senso di circolazione, tranne quelli segnalati con indicazione "Senso Unico";
- rallentare, dare precedenza e se necessario fermarsi, in caso di affiancamento o incrocio con pedoni, ciclisti, appassionati di sport equestri e mezzi agricoli;
- divieto di transito quando le condizioni ambientali, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche, non lo consentano;
- divieto assoluto di uscire dai percorsi autorizzati; in caso di infrazione, vengono applicate dagli agenti preposti al controllo le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia;
- divieto di alterare le infrastrutture a servizio della viabilità come banchine stradali, muri di contenimento, cunette, attraversamenti o fossi di scolo, acque meteoriche, opere di ingegneria naturalistica e quanto altro presente.
- divieto di danneggiamento della cotica erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale;
- la velocità deve essere MODERATA;
- durante le operazioni di manutenzione dei mezzi che si dovessero verificare lungo il percorso, devono essere prese tutte le precauzioni per la protezione ambientale, al fine di non contaminare il suolo;
- ad eccezione dei soggetti di cui al successivo art. 5, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare il transito ai mezzi motorizzati di chi necessita di raggiungere la località per motivi particolari, che rivestano un evidente interesse locale legato alle attività produttive, turistiche

e di pubblico vantaggio; l'eventuale contrassegno di transito che dovrà essere debitamente esposto sul parabrezza o tenuto a disposizione, costituisce autorizzazione al transito sul percorso e all'accesso di tutti i percorsi individuati dal presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 4 relativamente agli orari ed i periodi di utilizzo;

- divieto di transito nelle ore notturne e, ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 5, il transito è consentito esclusivamente a rischio dell'utenza.

ART. 4 – SOGGETTI IN DEROGA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza, ai mezzi motorizzati impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti, è rilasciato dal Comune apposito contrassegno da esporre sul parabrezza; il contrassegno suddetto è nominativo e il titolare deve produrre documentazione attestante il proprio diritto; il Comune territorialmente competente avrà la facoltà di verificare tale situazione di diritto.

Sono esentati dal rilascio di relativo permesso tutti gli altri soggetti individuati dallo stesso comma 6 dell'art. 11 L.R. 32/1982 e nello specifico i mezzi motorizzati impiegati nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza, purché riconoscibili.

ART. 5 – SEGNALETICA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO

Dato che l'accesso ai percorsi autorizzati avviene anche per scopi ricreativi, turistico – sportivi, con affluenze differenti in base alle caratteristiche dei tracciati, al fine di elevare il livello di attenzione e sicurezza, sulla segnaletica sono riportati:

- UN TRIANGOLO ROSSO che equivale a BASSA AFFLUENZA ;
- DUE TRIANGOLI ROSSI che equivalgono a MEDIA AFFLUENZA ;
- TRE TRIANGOLI ROSSI che equivalgono a ALTA AFFLUENZA ;
- cartelli recanti la scritta: “percorso fuoristrada autorizzato al transito delle moto”, specificando Trial o Enduro o Quad;
- cartelli con frecce direzionali azzurre;
- tratti di vernice azzurra su pietre lungo il percorso (non direzionali);
- indice di difficoltà dei percorsi autorizzati: LINEA VERDE----- che equivale a MEDIA DIFFICOLTÀ e LINEA NERA -----che equivale ad ALTA DIFFICOLTÀ, riportata su segnaletica, su pietra od albero ecc... ad inizio di ogni tracciato.

Il divieto di circolazione per motoveicoli non autorizzati, è reso noto al pubblico mediante apposizione, in prossimità dell'inizio del percorso e/o nei punti di intersezione con altre strade, di idonea segnaletica anch'essa ben visibile.

È dovere dei motociclisti che utilizzano abitualmente le strade sterrate ed i percorsi autorizzati segnalare alle autorità competenti, nonché ai Motoclub di riferimento, qualsiasi variazione notata, danni vandalici a cose e /o abitazioni, viabilità interrotte, situazioni di emergenza ecc...

I Motoclub sono i gestori e responsabili del recupero e della sistemazione dei luoghi da loro utilizzati, qualora lo si renda necessario.

ART. 6 – VIGILANZA

La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Provincia di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 “Modifiche al sistema penale”, ai sensi della L.R. 32/1982 e, per quanto non previsto dalla stessa, con sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, come previsto dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e come determinate in specifica ordinanza sindacale.

ART. 7 – SANZIONI

Chiunque acceda su aree non autorizzate per la pratica del “fuoristrada” o che non rispetti quanto previsto dal presente Regolamento, è soggetto a sanzione amministrativa da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza e delle Guardie Ecologiche Volontarie, secondo quanto previsto dalla L.R. 02/11/1982 n. 32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”, oltre che dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

ART. 8 - DURATA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI PERCORSI

L’individuazione dei percorsi fuoristrada autorizzati ai sensi del presente regolamento ha la durata di cinque anni, rinnovabili ai sensi dell’art. 11 comma 3 della L.R. 32/1982 così come modificato con L.R. n. 16/2016. L’individuazione è revocabile in ogni momento per ragioni di pubblico interesse o di pubblica incolumità, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.

ART. 9 – GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE AUTORIZZATE

L’Amministrazione Comunale si impegna a sottoscrivere apposita convenzione con organizzazione o associazione del territorio che svolga la pratica dei percorsi “fuoristrada”, al fine di mantenere fruibili le zone autorizzate oltre che per predisporre le opportune segnaletiche di cui all’art. 7 del presente regolamento.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DI GARE E MANIFESTAZIONI

Ai sensi dell’art. 11 comma 5 bis della L. 32/1982 e s.m.i., il Comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare motociclistiche fuoristrada di mezzi autorizzati per un massimo di due volte all’anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l’obbligatorio ed immediato ripristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell’evento. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra non costituisce variazione all’uso non competitivo del percorso. Gli organizzatori, i quali sono responsabili dello svolgersi della manifestazione, sono tenuti a ripristinare gli eventuali danni cagionati al percorso ed alle aree di pertinenza e devono presentare domanda di autorizzazione al Comune allegando il regolamento dell’evento. Il Comune può rilasciare autorizzazione valutando di volta in volta le prescrizioni e le eventuali garanzie finanziarie volte ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 11 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni regionali e statali in materia.

Il Comune di Villar Perosa ha la facoltà di modificare il presente regolamento in base a future nuove disposizioni in materia.